



Roma, 16 luglio 2013  
Protocollo: 411/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°11

**OGGETTO:** Sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. – nuove disposizioni

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare del Segretario Generale del C.O.N.I. dell'8 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio



Coni

Il Segretario Generale

prot n.r. 0000520

|   |
|---|
| <b>F.I.G.C.</b><br><b>SEGRETARIA FEDERALE</b> |
| <b>15 LUG 2013</b>                            |
| Prot. N. <u>106-1</u>                         |

Roma, 8/07/2013

A tutte le  
FSN  
Loro sedi

Oggetto: sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. - nuove disposizioni.

In relazione alle nuove disposizioni a parziale modifica della normativa vigente per gli sportivi stranieri non appartenenti all'Unione Europea, si rende noto quanto segue.

1) INGRESSO NELLA U.E. DEI CITTADINI DELLA CROAZIA

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della U.E.; da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E.

Conseguentemente, i cittadini croati non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia saranno considerati al di fuori delle quote assegnate a ciascuna FSN per la stagione sportiva in corso.

2) RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO SPORTIVI SOGGIORNANTI IN ITALIA

Il Ministero dell'Interno ha diramato nuove disposizione in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per gli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., regolarmente soggiornanti in Italia.

Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato oltre il termine dei quattro anni precedentemente indicato, sempreché permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, nel rispetto dell'autonomia e delle norme di ciascuna FSN, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

  
Roberto Fabbricini